

La Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

DIRETTIVE per i controlli della combustione degli impianti alimentati con olio^{EL} o gas e potenza termica pari od inferiore ad 1 MW

La Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio
in seguito SPAAS

Richiamati la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), il Regolamento di applicazione della LALPAmb del 17 maggio 2005, l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAAt), l'Art. 13 dell'OIAAt, il Regolamento cantonale di applicazione dell'OIAAt del 6 maggio 2015 (ROIAAt), segnatamente l'Art. 3 cpv. 2 del Regolamento generale della LALPAmb del 17 maggio 2005 (RLALPAmb);

d e c i d e :

Per ciò che concerne la misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati con olio^{EL} o gas fanno stato le Raccomandazioni per la misurazione degli impianti a combustione dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM (RMis) del 17 luglio 2013.

Le presenti Direttive completano e regolano le RMis per tutto quello che non è espressamente contemplato o differisce da esse.

Nei casi non regolati esplicitamente nelle presenti Direttive o nelle RMis, i controllori sono tenuti a rivolgersi alla SPAAS prima di agire.

Le presenti Direttive sono consultabili e scaricabili al seguente link: www.ti.ch/aria → Basi legali.
Fa stato la data di aggiornamento in testa che sostituisce le edizioni precedenti, vedi Art. 7 cpv. 5.

Art. 1 *Esecuzione dei controlli*

¹ Il controllore della combustione per poter esercitare la professione nel Canton Ticino deve essere in possesso dei moduli formativi AT1 – MT1 – MT2 – AB1 – AB2 – BV1 – LZ1 – LZ2 secondo il profilo riconosciuto “Modulzentral” del 13 giugno 2000 o di un titolo di “Controllore di impianti a combustione”, rispettivamente di un titolo ritenuto equipollente dalla Commissione per il controllo della qualità (QSK-FK). Per maggiori informazioni consultare l'allegato 3 delle RMis.

² Il modello di misura adottato nel Canton Ticino è il Feuko 1 messo a punto dall'UFAM.

Art. 2 *Abilitazione cantonale*

¹ Il controllore in possesso del profilo di formazione richiesto, per poter ricevere un incarico da un comune, deve essere abilitato dal Cantone (Art. 8 cpv. 1 ROIAt).

L'abilitazione è personale e viene pubblicata sul link: www.ti.ch/aria → Basi legali → Elenco controllori della combustione abilitati che possono ricevere incarichi dai comuni.

² Il titolare dell'autorizzazione cantonale è tenuto a frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dal Cantone ed esercitare la professione attenendosi alle presenti Direttive.

³ In caso d'inadempienza l'autorizzazione può essere sospesa o revocata in funzione della gravità della mancanza riscontrata con avviso al/ai comune/i interessato/i.

Art. 3 *Campo di attività del controllore*

¹ Il controllore abilitato dal Cantone è autorizzato ad eseguire controlli su impianti a combustione alimentati ad olio^{EL}, gas naturale o liquefatto, a condizione che il prodotto o il termovettore non sia a contatto diretto coi gas combustibili.

² Gli impianti alimentati a biogas con potenza termica ≤ 1 MW rientrano nell'attività di controllo di competenza comunale e non del Servizio cantonale delle emissioni.

³ I nuovi controllori, come pure i controllori già abilitati che esercitano saltuariamente la professione, devono dimostrare di possedere un'approfondita conoscenza delle presenti Direttive. L'Autorità cantonale può esigere una verifica di queste competenze.

Art. 4 *Programma per la gestione dei controlli (ConComDat)*

¹ Il Software ConComDat viene messo a disposizione di tutti i controllori della combustione, i quali devono utilizzarlo nell'esercizio della professione seguendo le disposizioni dell'Ufficio cantonale competente.

² Il ConComDat (CCD) non sostituisce il controllore nelle sue mansioni e soprattutto nelle sue decisioni, ma serve quale aiuto sia per la parte amministrativa che per quella di verifica.

³ I comuni che ne fanno richiesta possono ottenerlo a titolo gratuito dalla SPAAS e utilizzarlo per la gestione amministrativa o come supervisione del/dei controllore/i.

Art. 5 *Tipi di impianti*

Vengono definite le seguenti categorie di impianti:

- a) Impianti di riscaldamento ad olio^{EL} o gas centralizzati, per riscaldare più locali e le serre.
- b) Impianti a gas atmosferico modulanti fino a 70 kW.
- c) Impianti speciali: caldaie a vapore/olio diatermico, cabine di verniciatura, forni di panificazione, impianti di lavaggio, alambicchi, ecc...
- d) Impianti di cogenerazione ed impianti ibridi ad olio^{EL} o gas.
- e) Scaldacqua ad accumulazione ed istantanei.
- f) Impianti in vena d'aria ed impianti radianti (ad infrarossi).

Art. 6 ***Impianti definiti a condensazione¹ ed Eco-impianti²***

¹ Gli impianti a combustione possono essere definiti “a condensazione” giusta l’Art. 17 RUEn, quando viene dimostrato che sfruttano almeno in buona parte il principio del calore latente di condensazione. Questo accertamento avviene per principio in occasione della prima misurazione ufficiale dell’impianto (collaudo).

² Gli impianti a condensazione che rispettano tutti i valori limite dove si riscontrano delle emissioni di ossidi di azoto – misurati su tutti i carichi di funzionamento – pari od inferiori alla metà del valore limite, sono considerati “Eco-impianti”. Questi impianti devono essere contrassegnati separatamente nel catasto ed il loro numero deve apparire nella scheda dei dati statistici.

³ Gli impianti a combustione a gas atmosferico modulanti fino a 70 kW³, per essere considerati “Eco-impianti”, devono attestare il rispetto dei valori limite anche a carico parziale.

⁴ Se con il passar del tempo l’Eco-impianto non risultasse più tale, sarà catastato nuovamente come gli altri impianti.

Art. 7 ***Tabelle, valori limite e termini di risanamento***

¹ La SPAAS ha adottato le Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli effettuati sugli impianti a combustione (TCC) alimentati ad olio^{EL}, a gas ed a biogas. Le tabelle contemplano i valori limite dell’allegato 3 OIAAt, ne fissano i valori limite che potrebbero dare adito a diverse interpretazioni.

² Le TCC definiscono le modalità di verifica in funzione del tipo di impianto descritto all’Art. 5 e determinano i valori limite giusta l’Art. 4 OIAAt degli impianti speciali (Art. 5 lett. c).

³ Le TCC definiscono i termini di risanamento di competenza comunale. I municipi giusta l’Art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAAt sono competenti per l’emissione degli ordini di risanamento degli impianti di riscaldamento sulla scorta delle informazioni fornite dal controllore.

La comunicazione del manutentore (ufficiosa) non può essere la base per l’eventuale emanazione di ordini di risanamento.

⁴ Per ciò che concerne l’emissione degli ordini di risanamento degli impianti speciali, pur essendo misurati su mandato comunale, la competenza è del Cantone che decide nel merito dell’Art. 8 cpv. 2 OIAAt.

Nella fattispecie il controllore incaricato invia all’Ufficio cantonale competente il rapporto di controllo della combustione dell’impianto contestato, la SPAAS decide nel merito ed emette un ordine di risanamento con copia al controllore ed al comune interessato.

⁵ Le TCC contemplano inoltre le indicazioni tecniche importanti per l’esercizio della professione quotidiana del controllore della combustione.

Le TCC sono reperibili, consultabili e scaricabili al seguente link: www.ti.ch/aria → Basi legali → Tabelle per la valutazione ed il giudizio degli impianti.

Si ricorda che gli aggiornamenti sostituiscono ed annullano le edizioni precedenti, le modifiche intercorse sono comunque reperibili in calce alle TCC.

¹ Vale la regola che la temperatura dei gas combusti per principio non possa essere più alta di quella di mandata del termovettore.

² Dedotti 20 mg/m³ quale incertezza di misura sul valore misurato, sia su impianti ad olio^{EL} che a gas.

³ Misurazione secondo la cifra 4.1 cpv. 2 RMis, anche con potenza termica inferiore a 70 kW.

Art. 8 ***Mancato rispetto del termine di risanamento***

¹ In caso di mancato rispetto del termine di risanamento si attua la seguente procedura: l'Autorità comunale invia al proprietario o all'usufruttuario una diffida per il mancato risanamento contenente un nuovo termine a breve scadenza (idealmente 2 mesi, non meno di 1, ma al massimo 3 mesi).

Nota: l'ex Art. 28 LPAm non equivale all'Art. 47 attualmente in vigore, quindi non è più possibile da parte dei municipi utilizzare questa base legale per riscuotere la tassa amministrativa.

² Qualora l'impianto nonostante la diffida non risultasse risanato, la procedura amministrativa di competenza comunale deve proseguire con la messa fuori esercizio forzata dell'impianto mediante l'emissione di un ordine di messa fuori esercizio, annunciando che l'incarto sarà trasmesso all'Autorità cantonale.

³ La Divisione dell'ambiente valuterà gli estremi per l'avvio di un decreto d'apertura d'istruzione ai sensi del Codice di procedura penale (CPP) del 5 ottobre 2007 con relativa contravvenzione giusta l'Art. 61 cpv. 1 lett. a) e b) LPAmb.

Art. 9 ***Concessioni di proroghe***

¹ L'autorità preposta alla concessione di proroghe ai sensi dell'Art. 11 dell'OIA, tenuto conto di eventuali osservazioni dei municipi, giusta l'Art. 4 lett. b) ROIA, è solo il Cantone.

² La concessione di eventuali proroghe del termine di risanamento avviene su decisione dell'Ufficio cantonale competente. L'Ufficio provvederà ad emanare una decisione in merito alla richiesta di proroga in forma scritta sulla scorta di eventuali osservazioni del controllore.

Art. 10 ***Determinazione dei cicli e della periodicità dei controlli***

¹ I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone, essi comprendono due stagioni di riscaldamento (a partire dal 1° settembre di un anno al 31 agosto di due anni successivi) e quindi non corrispondono a due anni civili. Il loro rispetto deve essere ossequiato da parte di tutti gli enti, sia pubblici che privati.

² Nel corso di ogni ciclo di misura tutti gli impianti soggetti a controllo periodico devono essere misurati. Con questo sistema operativo la scadenza tra i controlli ufficiali è mediamente di 2 anni, ma sono possibili abbreviazioni o prolungamenti delle scadenze tra un ciclo e l'altro.

Il controllore deve comunque fare in modo che l'intervallo fra un controllo ed il successivo non sia inferiore ad 1 anno.

³ La periodicità degli Eco-impianti avviene ogni 2 cicli di misura. Ne consegue che la scadenza tra i controlli è mediamente di 4 anni. Il controllore deve comunque fare in maniera che l'intervallo fra un controllo ed il successivo non sia inferiore a 3 anni.

⁴ Le prime misurazioni, i controlli su reclamo ed i controlli supplementari sono indipendenti dalla misurazione periodica: per la prima misurazione (collaudo) vale quanto statuito dall'Art. 13 cpv. 2 OIA, i controlli su reclamo vengono effettuati su segnalazione di terzi ed il costo è a carico della parte soccombente, i controlli supplementari si effettuano quando l'impianto viene contestato o non rispetta il termine di risanamento imposto.

Eventuali controlli per sondaggio possono essere effettuati su disposizione delle autorità competenti (comuni e Cantone) senza costi a carico del proprietario.

Art. 11 ***Incarico al controllore***

¹ I municipi conferiscono o rinnovano entro l'inizio di un nuovo ciclo l'incarico ad uno o più controllori per l'esecuzione dei controlli della combustione di competenza comunale. Nel caso di nuovi bandi di concorso, questi devono essere svolti giusta la LCPubb unitamente alle linee guida dell'Autorità cantonale. Copia dell'incarico/rinnovo deve essere trasmesso alla SPAAS.

² Qualora il municipio tardasse con la nomina del/dei controllore/i, è compito dei diretti interessati attivarsi sollecitando la risoluzione municipale. Se nonostante il sollecito il municipio non decide uno o più controllori, questi sono tenuti ad avvisare l'Ufficio cantonale competente.

³ Il programma dei controlli biennali è stabilito dal/dai controllore/i sentite le eventuali esigenze del comune interessato.

Copia del programma è trasmessa, per conoscenza, alla cancelleria e/o all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 12 ***Tasse e fatturazione***

La fatturazione dei controlli della combustione è regolata tramite un'ordinanza municipale che ne determina importi e modalità.

La fatturazione ai privati compete per principio alla cancelleria comunale e l'importo del controllo fatturato dall'Autorità comunale al proprietario dell'impianto è comprensivo della tassa cantonale, la quale viene riversata dai comuni al Cantone.

L'ammontare della tassa cantonale è definita nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPAmb ed i controllori devono essere in grado di fornire ai comuni ed alla cittadinanza informazioni su questa tassa.

Art. 13 ***Invio dati all'Autorità cantonale e/o comunale***

¹ Durante l'esecuzione dei controlli secondo programma, il controllore è tenuto ad inviare regolarmente i dati del CCD alla SPAAS e/o al comune interessato.

² Le schede dei dati statistici, firmate con tutti i dati relativi alle misurazioni effettuate, devono essere spedite alla SPAAS unicamente a ciclo terminato nel termine di 10 giorni dalla chiusura del ciclo di lavoro, in ogni caso non oltre il 15 settembre dopo l'inizio del nuovo ciclo.

Quanto sopra resta preciso compito del controllore anche qualora l'appalto ricevuto preveda il completo disbrigo delle pratiche amministrative a carico del comune stesso.

³ Anche se il programma dei controlli in un comune è terminato, se si sono svolte le misurazioni in seguito a procedure amministrative o prime misurazioni, il controllore è tenuto ad inviare i dati del CCD aggiornati tempestivamente alle autorità.

Art. 14 ***Disposizioni sugli analizzatori elettronici utilizzati per le misurazioni ufficiali***

¹ Obbligo di revisione: gli apparecchi di misura devono essere revisionati in conformità con le disposizioni tecniche dell'Ente per la metrologia e l'accreditamento (METAS).

² Il controllore deve inviare copia della revisione effettuata tempestivamente alla SPAAS.

Il controllore che per qualsiasi motivo non esegue le misurazioni ufficiali con il proprio analizzatore

elettronico, prima di iniziare i controlli in un comune deve trasmettere copia del certificato di revisione dell'apparecchio che utilizzerà per le misurazioni.

³ Taratura: secondo le direttive METAS gli apparecchi di misura dei gas combusti devono essere tarati al massimo dopo ogni 15 minuti di funzionamento in contatto coi gas di scarico.

Art. 15 *Rapporto di controllo della combustione*

¹ Il rapporto di controllo deve essere redatto sugli appositi moduli forniti dall'Ufficio cantonale competente, in alternativa possono essere utilizzati formulari con lo stesso contenuto di quelli cantonali a condizione che siano preventivamente sottoposti ad approvazione del Cantone.

² Dopo ogni singola misurazione il controllore dovrà procedere alla stampa di due listati della misurazione eseguita od in alternativa stampare la copia su file (copia informatizzata).

³ Il formulario per la stesura del rapporto in originale comprensivo di protocollo delle misure con gli eventuali filtri usati per l'indice di fuliggine, deve essere consegnato al proprietario dell'impianto (od il suo rappresentante).

La copia cartacea od informatizzata del rapporto, comprensiva di allegati, deve essere conservata negli archivi comunali per almeno 10 anni.

⁴ Se il proprietario od il suo rappresentante non vuole apporre la sua firma sul rapporto di controllo della combustione, ciò non lo deresponsabilizza dai suoi obblighi nei confronti dell'impianto.

Art. 16 *Entrata in vigore*

Le presenti Direttive entrano immediatamente in vigore e le precedenti Direttive per i controlli della combustione e relative tabelle (Tabris) del 2 giugno 2005 sono abrogate.

Bellinzona, 1° ottobre 2014

SEZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO

Il Caposezione:

Ing. G. Bernasconi

Il Capoufficio aria, clima energie rinnovabili:

Dott. M. Moser